



PROVINCIA ITALIANA DELLA
CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE
ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)
00167 Roma - Via dei Monti di Creta, 104 - Tel. 06.66.461

PROGETTO QUALITÀ



IDI - SANITÀ

Direttore Scientifico: Pietro Puddu

ELEMENTI D'INFORMAZIONE
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELL'IDI-SANITÀ
(Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 626/94)

PREFAZIONE

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, il Legislatore ha introdotto un nuovo modo di intendere la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.

Il presente opuscolo è stato pensato per portare a conoscenza di tutti i Lavoratori dell'IDI-Sanità (IDI-IRCCS, IDI-Villa Paola e Ospedale San Carlo) il cambiamento culturale intervenuto in materia di sicurezza sul lavoro.

Intende essere il primo elemento di una collana in corso di progettazione e, in quanto tale, illustra i concetti base della materia, andando a lambire la maggior parte delle tematiche disciplinate dal suddetto Decreto.

In conclusione vale la pena ricordare come questo lavoro rientri a pieno titolo tra i "Manuali sulla Qualità" che, nel recente passato, la Dirigenza IDI-Sanità ha manifestato l'intenzione di pubblicare: infatti, non si può sottacere il ruolo della sicurezza sul lavoro in un progetto di "Qualità Totale", essendone uno dei principali indici rilevatori.

Pietro Puddu

A cura di:

Prof. P. Ballesio e Dott. A. Sacco
Servizio di Prevenzione e Protezione IDI-IRCCS

Con la collaborazione di:

R. Romagnoli
S. Sarti

Realizzazione:

Direzione Scientifica - IDI
SIM - Communication & Media Systems
Responsabile
M.C. Secci

Progetto Grafico

A. Mari
M. Inzillo

Finito di stampare nel mese di gennaio 2002

GLI ELEMENTI DI NOVITÀ INTRODOTTI NELL'ORDINAMENTO DAL D.LGS. 626/94

Con il D.Lgs. 626/94 viene introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, attraverso lo strumento legislativo, un sistema d'organizzazione e gestione della sicurezza all'interno delle aziende, sia private che pubbliche.

Il Lavoratore viene posto al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda e, rispetto alle disposizioni legislative precedenti, viene trasformato da soggetto passivo a soggetto attivo: la sicurezza deve anche nascere dal basso e non può essere solamente imposta dall'alto; la prevenzione e protezione deve essere organizzata e partecipata da tutti i soggetti che costituiscono il rapporto di lavoro. Si ha quindi un nuovo modo di intendere la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per realizzare ciò, la nuova normativa dà la massima importanza all'informazione, alla formazione ed alla consultazione dei Lavoratori.

LE PRINCIPALI FONTI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Con il D.Lgs. 626/94 il Legislatore italiano ha recepito otto Direttive CEE emanate alla fine degli anni Ottanta con l'obiettivo di uniformare la normativa sulla sicurezza del lavoro all'interno degli Stati membri. La necessità di intervenire in un settore così delicato come quello della sicurezza con provvedimenti di tale ampiezza ed organicità, nasce dall'esigenza di ridurre l'alto tasso d'infortuni che ogni anno avvengono sui luoghi di lavoro, infortuni per lo più evitabili attraverso una corretta opera di prevenzione e protezione.

Il Legislatore italiano, nell'accogliere le direttive comunitarie, non ha abrogato completamente la precedente normativa: infatti, il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 242/96 vengono completati dal quadro normativo preesistente in materia di sicurezza e salute sul lavoro; a tal riguardo l'art. 98 del Decreto n. 626 del 1994 dispone che "... restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente Decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro...".

Alla luce di quanto esposto, alcune delle principali fonti legislative in materia di sicurezza sul lavoro sono:

- ▶ Artt. 32, 35 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana
- ▶ Art. 2087 del Codice Civile
- ▶ D.P.R. n. 547 del 1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- ▶ D.P.R. n. 164 del 1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
- ▶ D.P.R. n. 303 del 1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
- ▶ Art. 9 della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei Diritti dei

- Lavoratori)
- ▶ D.Lgs. n. 277 del 1991 (Protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro)
 - ▶ D.Lgs. n. 77 del 1992 (Protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro)
 - ▶ L. n. 257 del 1992 (Cessazione dell'impiego dell'amianto)
 - ▶ D.Lgs. n. 475 del 1992 (Dispositivi di protezione individuale)
 - ▶ D.Lgs. n. 626 del 1994 coordinato con il D.Lgs. n. 242 del 1996 (Disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro)
 - ▶ D.Lgs. n. 758 del 1994 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
 - ▶ D.Lgs. n. 114 del 1995 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto)
 - ▶ D.Lgs. n. 230 del 1995 (Radiazioni ionizzanti)
 - ▶ D.Lgs. n. 493 del 1996 (Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)
 - ▶ D.Lgs. n. 494 del 1996 (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili)
 - ▶ D.P.R. n. 459 del 1996 (Direttiva macchine)
 - ▶ Provvedimento del 5 agosto 1999 (Linee guida per la sicurezza e la salute dei Lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario)
 - ▶ D.Lgs. n. 528 del 1999 (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili)
 - ▶ D.Lgs. n. 241 del 2000 (Protezione sanitaria della popolazione e dei Lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti).

LE DEFINIZIONI DELLA SICUREZZA

Prima di entrare nel merito del D.Lgs. 626/94 è necessario fornire alcune definizioni che attengono alla sicurezza e alla salute dei Lavoratori.

Infortunio sul lavoro

Per infortunio sul lavoro si deve intendere la menomazione temporanea o permanente della capacità lavorativa o la morte provocata da causa violenta correlata con il lavoro.

A tal riguardo è necessario chiarire che sono considerati infortuni sul lavoro anche gli incidenti che avvengono durante le pause di lavoro e durante il tragitto da e per il posto di lavoro.

Malattia professionale

Ci si trova di fronte ad una malattia professionale quando la patologia non è il risultato di un episodio singolo, repentino, improvviso, ma la conseguenza di una serie d'azioni nocive che maturano lentamente nell'organismo del Lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa.

La comparsa di una malattia professionale è determinata essenzialmente dalla presenza nell'ambiente di lavoro di sostanze pericolose e dal tempo d'esposizione del Lavoratore alle stesse. Fattori di minore incidenza possono anche essere le caratteristiche personali di ciascun dipendente.

Pericolo

Per pericolo s'intende la proprietà o qualità intrinseca di una determinata cosa, come materiali, attrezzature di lavoro o sostanze, avente il potenziale di causare danni.

Rischio

Il rischio va inteso come la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o esposizione; dimensione possibile del danno stesso.

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima del rischio per la sicurezza e la salute del personale presente durante lo svolgimento delle lavorazioni.

Prevenzione

Per prevenzione si deve intendere il complesso delle disposizioni e misure adottate o previste per evitare o ridurre i rischi professionali rispettando l'integrità dell'ambiente e della salute della popolazione.

IL D.LGS. N. 626 DEL 1994: PRINCIPI GENERALI DELLA SICUREZZA

La normativa 626/94 nasce per tutelare i Lavoratori e trova applicazione a prescindere dal numero degli stessi impiegati in azienda, qualunque sia il rapporto di lavoro e in tutte le imprese sia pubbliche che private.

Gli obiettivi che si pone il Decreto Legislativo 626/94 sono quelli dell'individuazione dei fattori di rischio, della loro eliminazione o, quanto meno, del loro contenimento. Dalla lettera della legge si evince che il Datore di Lavoro deve valutare i rischi presenti in azienda al fine di garantire il massimo grado di sicurezza in ogni ambiente lavorativo.

Secondo le intenzioni del Legislatore, quest'attività di valutazione deve essere finalizzata a:

- ▶ eliminare i rischi
- ▶ ridurre i rischi alla fonte
- ▶ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è
- ▶ privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.

Il Decreto dispone che, per analizzare i problemi inerenti alla sicurezza e alla salute dei Lavoratori, deve essere organizzata, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipa il Datore di Lavoro o un suo Rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. La riunione è finalizzata all'analisi:

- ▶ del documento della valutazione dei rischi
- ▶ dei piani di prevenzione e protezione
- ▶ dei programmi di formazione ed informazione dei Lavoratori.

Al termine della riunione va redatto un verbale che deve esse-

re messo a disposizione dei partecipanti per eventuali successive consultazioni.

Collaborano alla realizzazione della sicurezza in ambito lavorativo le seguenti figure professionali: il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti, i Preposti ed i Lavoratori.

La ragione per cui il D.Lgs. 626/94 ha ampliato l'ambito delle figure destinate ad affrontare la problematica "sicurezza" si spiega con la complessità della questione, che può essere affrontata e risolta solo se tutte le figure professionali inserite nel processo produttivo collaborano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rendere i luoghi di lavoro più sicuri attraverso l'adozione e l'applicazione delle misure necessarie.

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

Il Datore di Lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 626/94 per Datore di Lavoro si intende "... il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, ..., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa...".

Dalle norme del dettato legislativo si evince che il Datore di lavoro è tenuto a:

- ▶ far osservare le misure generali di tutela
- ▶ effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori
- ▶ elaborare un documento di valutazione dei rischi
- ▶ individuare le misure di prevenzione
- ▶ attuare il programma di prevenzione
- ▶ istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione
- ▶ nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- ▶ designare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- ▶ nominare, qualora sia necessario, il Medico Competente
- ▶ organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze
- ▶ assicurare la manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti
- ▶ informare e formare i dipendenti.

Il Lavoratore

L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 626/94 definisce il

Lavoratore come la "... persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro...".

Per quanto attiene alla figura del Lavoratore, molti sono gli elementi di novità introdotti dal Decreto: all'interno del "sistema sicurezza" proprio di ogni azienda, il dipendente non è più un soggetto passivo cui la tutela della salute viene imposta dall'alto, ma è egli stesso primo attore, dovendo per legge provvedere direttamente alla propria sicurezza e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Esemplificativo in questo senso è il primo comma dell'art. 5 che recita testualmente: "Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro".

Analizzando nello specifico gli obblighi propri di ogni Lavoratore, egli è tenuto a:

- ▶ rispettare le istruzioni ricevute
- ▶ utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di sicurezza e di protezione individuali e/o collettivi
- ▶ sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti
- ▶ segnalare tempestivamente inconvenienti e pericoli
- ▶ partecipare ai corsi di informazione e formazione
- ▶ eleggere i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza
- ▶ non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza
- ▶ evitare di compiere manovre pericolose
- ▶ sottrarsi dal compiere operazioni o manovre che esulano dalla sua competenza
- ▶ contribuire insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Dirigenti e i Preposti

Per Dirigenti e Preposti si intendono coloro che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dirigono e sovrintendono le attività lavorative; al fine di porre in essere quanto prescritto dal D.Lgs. 626/94 essi devono:

- ▶ pianificare, adottare e controllare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei Lavoratori nel reparto
- ▶ aggiornare le misure di prevenzione in relazione all'evoluzione tecnologica
- ▶ informare i Lavoratori del rischio o del pericolo grave ed immediato
- ▶ richiedere l'osservanza delle norme di sicurezza
- ▶ affidare ai Lavoratori compiti in rapporto alla capacità degli stessi, fornendo istruzioni ed adeguati mezzi di protezione
- ▶ segnalare eventuali problemi al Datore di Lavoro
- ▶ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi, dell'evacuazione in caso di pericolo e del pronto soccorso.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L'art. 18 del Decreto 626 dispone che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sempre lo stesso articolo prevede che, nel caso in cui le imprese occupino un numero di dipendenti non superiore a 15, il Rappresentante deve essere eletto direttamente dai Lavoratori al loro interno, e può essere individuato un unico Rappresentante per più aziende operanti nello stesso ambito territoriale o nello stesso comparto produttivo; eventualmente può anche essere eletto all'interno delle rappresentanze sindacali.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti invece, il Rappresentante è designato dai Lavoratori all'interno delle proprie rappresentanze sindacali; in assenza di dette rappresentanze è

eletto tra i Lavoratori dell'impresa.

Sempre l'art. 18 al comma 6 dispone che il numero minimo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è di:

- ▶ 1 Rappresentante nelle aziende od unità produttive sino a 200 dipendenti
- ▶ 3 Rappresentanti nelle aziende od unità produttive da 201 a 1000 dipendenti
- ▶ 6 Rappresentanti in tutte le altre aziende od unità produttive.

Dalle norme del Decreto Legislativo 626/94 si ricava inoltre che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- ▶ ha la facoltà di controllare il corretto svolgimento dell'intera attività di prevenzione
- ▶ deve poter accedere ai luoghi di lavoro
- ▶ deve essere consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi
- ▶ deve poter consultare la documentazione aziendale inerente alla prevenzione e alla tutela della salute dei Lavoratori.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

L'art. 8 del D.Lgs. 626/94 dispone che il Datore di Lavoro organizzi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio, composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge i compiti fissati nell'art. 9 del D.Lgs. 626/94 con la collaborazione del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dei Dirigenti e dei Preposti. Il Datore di Lavoro può avvalersi anche di professionalità ester-

ne all'organizzazione aziendale per integrare l'azione di prevenzione o protezione.

Compito del Servizio è di promuovere l'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali all'interno dell'azienda, svolgendo una funzione di consulenza e di ausilio per il Datore di Lavoro. A tal proposito l'ultimo comma dell'art. 9 del sopracitato Decreto dispone che il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro.

Entrando nello specifico il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- ▶ procede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- ▶ elabora, per quanto di sua competenza, le misure preventive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 626/94 e i sistemi di controllo di tali misure
- ▶ elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- ▶ propone programmi di formazione ed informazione
- ▶ fornisce ai Lavoratori le informazioni così come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94
- ▶ partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94
- ▶ promuove, in accordo con il Datore di Lavoro, la riunione annuale prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94; all'incontro partecipa il Datore di Lavoro o un suo Rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Durante la riunione vengono esaminati il documento della valutazione dei rischi, i piani di prevenzione e protezione ed i programmi di formazione ed informazione dei Lavoratori. Viene infine redatto un verbale che rimane a disposizione dei partecipanti per eventuali ulteriori consultazioni.

Anche i componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione, al pari dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Medico Competente

Nel caso in cui l'attività lavorativa comporti rischi per i quali le norme vigenti prevedono il controllo medico, il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente.

I compiti del Medico Competente, fissati al Capo IV, del Titolo I del D.Lgs. 626 sono:

- ▶ collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori, in base alla specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio
- ▶ effettuare gli accertamenti sanitari e svolgere attività di sorveglianza
- ▶ esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro
- ▶ istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria da custodire presso il Datore di Lavoro con salvaguardia del segreto professionale
- ▶ fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività. Inoltre fornire, a richiesta, analoghe informazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- ▶ informare ogni Lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rila-

- ▶ sciare copia della propria documentazione sanitaria
- ▶ comunicare ai Rappresentanti per la Sicurezza, in occasione della riunione di cui all'art. 11, i risultati anonimi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati
- ▶ visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione e dei pareri di competenza
- ▶ effettuare le visite mediche richieste dal Lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali
- ▶ collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso
- ▶ collaborare all'attività di formazione ed informazione.

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti sanitari, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea del Lavoratore, è tenuto ad informarne la Proprietà ed il Lavoratore medesimo.

LE ATTIVITA' E GLI AMBITI DELLA SICUREZZA

Nella stesura del Decreto Legislativo 626 il Legislatore ha ritenuto opportuno provvedere a disciplinare nello specifico alcune questioni; gli ambiti e le attività prese in particolare considerazione sono:

- ▶ la gestione delle emergenze
- ▶ i luoghi di lavoro
- ▶ l'uso delle attrezzature di lavoro
- ▶ l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- ▶ la movimentazione manuale dei carichi
- ▶ l'uso di attrezzature munite di videoterminali
- ▶ la protezione da agenti cancerogeni
- ▶ la protezione da agenti biologici.

La gestione delle emergenze

Il Capo III del Titolo I del D.Lgs. 626/94 detta alcune norme in tema di prevenzione incendi, evacuazione dei Lavoratori e pronto soccorso, che coinvolgono direttamente il Datore di Lavoro il quale deve:

- ▶ organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- ▶ designare i Lavoratori incaricati di far fronte alle emergenze, i quali non possono rifiutare l'incarico, se non per giustificato motivo
- ▶ formare gli addetti all'emergenza
- ▶ informare tutti i Lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, sulle misure predisposte ed i comportamenti da adottare
- ▶ prendere i provvedimenti, dare le istruzioni e fornire

- ▶ i mezzi necessari per far fronte alle emergenze
- ▶ dare le necessarie disposizioni in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza.

I luoghi di lavoro

All'art. 30 il Decreto definisce i luoghi di lavoro come "... I luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro...".

Per quanto attiene ai luoghi sopraindicati, il Datore di Lavoro provvede affinché:

- ▶ vengano tenute sgombre le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza, allo scopo di consentirne l'utilizzazione
- ▶ vengano tenute sgombre le uscite di emergenza allo scopo di consentirne l'utilizzazione
- ▶ vengano sottoposti a regolare manutenzione i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi al fine di eliminare ogni difetto che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori
- ▶ vengano regolarmente puliti i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi così da assicurare condizioni igieniche adeguate
- ▶ venga periodicamente effettuata la manutenzione e controllato il funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla eliminazione dei pericoli
- ▶ si assicurino l'aerazione, la climatizzazione e l'illuminazione adatte alle operazioni svolte sul luogo di lavoro.

L'uso delle attrezzature di lavoro

Il Titolo III del D.Lgs. 626/94 disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro.

Al fine di rendere più comprensibile la tematica, il Legislatore ha provveduto a fornire alcune definizioni:

- ▶ per attrezzatura di lavoro si intende: "... qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro..."
- ▶ per uso di attrezzatura di lavoro si intende: "... qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia e lo smontaggio..."
- ▶ per zona pericolosa si intende: "... qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un Lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso..."

Gli obblighi del Datore di Lavoro per quanto attiene l'uso delle attrezzature di lavoro sono:

- ▶ mettere a disposizione dei Lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute
- ▶ adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature stesse
- ▶ verificare che le attrezzature soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza dei Lavoratori
- ▶ assicurarsi che le attrezzature di lavoro vengano installate ed utilizzate secondo i dettami forniti dal costruttore e che siano adeguate al tipo di lavoro da svolgere
- ▶ garantire la loro perfetta efficienza con conveniente manutenzione
- ▶ controllare affinché le attrezzature vengano utilizzate correttamente

- ▶ informare i Lavoratori sui rischi e sul corretto funzionamento delle attrezzature
- ▶ informare e formare il dipendente incaricato sull'uso dell'attrezzatura di lavoro
- ▶ riserbarne l'uso a Lavoratori all'uopo incaricati e formati.

Il Decreto, oltre a prescrivere determinati comportamenti al Datore di Lavoro, detta, all'art. 39, specifici obblighi per i Lavoratori stessi in tema di uso delle attrezzature di lavoro; a tal riguardo essi:

- ▶ devono sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal Datore di Lavoro
- ▶ sono responsabili del corretto impiego della macchina che utilizzano
- ▶ devono trattare con la dovuta cura le attrezzature
- ▶ devono segnalare con tempestività eventuali anomalie di funzionamento
- ▶ devono attuare le direttive del Datore di Lavoro, rispettando quanto appreso nei corsi di formazione
- ▶ devono mantenere inalterate le attrezzature messe a disposizione.

L'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Il Titolo IV della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, definisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) come qualsiasi attrezzatura, nonché complemento o accessorio, destinati ad essere indossati e tenuti dal Lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi.

I DPI devono essere intesi come l'*estrema ratio* nelle mani del Datore di Lavoro per far fronte a rischi che non possono essere eliminati o ridotti, né con misure tecniche di prevenzione, né con mezzi di protezione collettiva, né con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

La normativa stabilisce che i dispositivi di protezione individuale devono:

- ▶ essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 475/1992
- ▶ essere adeguati ai rischi da prevenire
- ▶ tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del Lavoratore
- ▶ essere mantenuti in efficienza ed in condizioni igieniche ottimali
- ▶ essere utilizzati per la loro funzione originale e non per altri scopi, evitando qualsiasi modifica degli stessi.

Il Datore di Lavoro, nel caso in cui si dovessero predisporre DPI, è tenuto ad informare e formare i Lavoratori fornendo tutte le istruzioni necessarie per il loro uso.

Riguardo ai DPI i Lavoratori sono obbligati a:

- ▶ frequentare i programmi di formazione ed addestramento
- ▶ utilizzare i DPI conformemente all'addestramento
- ▶ avere cura dei DPI e non apportarvi modifiche
- ▶ segnalare al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti difetti o inconvenienti riscontrati nei diversi DPI.

La movimentazione manuale di carichi

Il Titolo V del D.Lgs. 626/94 trova applicazione in ordine a quelle attività lavorative che comportano la movimentazione manuale di carichi con conseguenti rischi di lesioni dorso-lombari per i Lavoratori.

A tal riguardo, per meglio delineare l'ambito di applicazione delle disposizioni, è necessario precisare che:

- ▶ le lesioni dorso-lombari sono quelle lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare
- ▶ per movimentazione manuale dei carichi si intendono quelle operazioni di trasporto, di sostegno, di spinta, di tiro e di traino di un carico che possono comporta-

re rischi di lesioni dorso-lombari.

Il Datore di Lavoro, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, è tenuto a:

- ▶ studiare misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi
- ▶ avvalersi di mezzi appropriati, eventualmente anche di natura meccanica, per eliminare o ridurre la movimentazione dei carichi da parte dei Lavoratori
- ▶ formare ed informare i Lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi.

L'uso di attrezzature munite di videotermini

Con il Titolo VI, come modificato dall'art. 21 della Legge 29 dicembre 2000 n. 422, il Decreto detta alcune norme che attengono all'uso di attrezzature munite di videotermini. Il fine per cui il Legislatore è intervenuto a disciplinare un settore che acquista sempre maggiore rilevanza in ambito lavorativo, visto il continuo progresso tecnologico, è quello di eliminare i rischi riguardanti la vista e gli occhi, i problemi di postura e l'affaticamento fisico e mentale, garantendo l'igiene degli ambienti di lavoro.

L'art. 51, al fine di meglio delimitare la portata delle norme definisce:

- ▶ i videotermini come "... uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento utilizzato..."
- ▶ i Lavoratori videoterministi come "... coloro che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause o i cambiamenti di attività..."

In relazione alle attrezzature munite di videotermini il Datore di Lavoro deve:

- ▶ prendere le misure appropriate per ovviare ai rischi

- derivanti da lavoro con i videoterminali
- ▶ organizzare il lavoro in modo tale che, ove possibile, vengano evitate la monotonia e la ripetitività delle operazioni
- ▶ formare ed informare i Lavoratori.

I Lavoratori addetti all'attività di videoterminalista devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria mirata da parte del Medico Competente.

Il videoterminalista, come definito dal D.Lgs.626/94, ha diritto ad interrompere il suo lavoro mediante pause o cambiamento di attività.

Rischi da agenti cancerogeni

Al Titolo VII il Decreto Legislativo n. 626 detta, per tutte quelle attività nelle quali i Lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, delle norme per la protezione da dette sostanze.

L'art. 61, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 66/00, definisce l'agente cancerogeno come:

- ▶ una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modificazioni
- ▶ un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti Legislativi n. 52 del 3 febbraio 1997 e n. 285 del 16 luglio 1998
- ▶ una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII del D.Lgs 626/94, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII del D.Lgs 626/94.

L'agente mutageno viene invece definito dal sopraindicato articolo come:

- ▶ una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 febbraio 1997 e successive modificazioni
- ▶ un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti Legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 16 luglio 1998 n. 285.

In relazione agli agenti cancerogeni gli obblighi del Datore di Lavoro sono di:

- ▶ eliminare le sostanze cancerogene dal ciclo produttivo e, ove non fosse possibile, ridurre l'uso
- ▶ limitare al minimo possibile il numero dei Lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni
- ▶ predisporre il tutto affinché la manipolazione degli agenti cancerogeni avvenga in ambienti chiusi ed idonei
- ▶ valutare l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
- ▶ adottare le misure preventive e protettive adeguate adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative
- ▶ sottoporre i Lavoratori a controlli sanitari periodici
- ▶ con l'ausilio del Medico Competente tenere un registro dei dipendenti esposti e custodire, per ciascun Lavoratore, una cartella sanitaria e di rischio
- ▶ informare e formare i Lavoratori sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli produttivi, sui rischi per la salute, sulle precauzioni da adottare, sulle misure igieniche da osservare e sulla necessità di indossare ed impiegare indumenti protettivi.

Rischi da agenti biologici

Le norme dettate dal Legislatore nel Titolo VIII del D.Lgs. 626/94, trovano applicazione in tutte quelle attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. È necessario precisare che queste attività possono essere raggruppate in due grandi categorie:

- 1) Le attività che comportano un uso deliberato di agenti biologici
- 2) Le attività a rischio potenziale di esposizione, come ad esempio i servizi sanitari e la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'art. 74 del Decreto fornisce alcune definizioni attinenti alla tematica dei rischi da agenti biologici:

- ▶ per agente biologico si intende: "... qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni..."
- ▶ per microrganismo si intende: "... qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico..."
- ▶ per coltura cellulare si intende: "... il risultato della crescita in *vitro* di cellule derivate da organismi pluricellulari..."

Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi a seconda del rischio d'infezione:

- ▶ Gruppo 1: scarsamente patogeni
- ▶ Gruppo 2: patogeni con scarsa capacità infettante per i quali sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
- ▶ Gruppo 3: altamente patogeni ed infettanti, con disponibilità di misure terapeutiche e profilattiche
- ▶ Gruppo 4: altamente patogeni ed infettanti privi, di norma, di efficaci misure profilattiche e terapeutiche.

Oltre ad una dettagliata valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro deve:

- ▶ eliminare gli agenti biologici dal ciclo produttivo e, ove non sia possibile, ridurne l'uso e adottare le opportune misure tecniche, organizzative e procedurali
- ▶ limitare al minimo il numero dei Lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio da agenti biologici
- ▶ fornire ai Lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale
- ▶ sottoporre i Lavoratori a controlli sanitari periodici
- ▶ adottare misure protettive particolari ed immunizzanti
- ▶ fare le comunicazioni previste agli organi di vigilanza
- ▶ tenere il registro dei Lavoratori esposti e degli eventi accidentali
- ▶ informare e formare continuamente e specificamente i Lavoratori
- ▶ predisporre eventuali piani di emergenza.

Rischi da agenti chimici

Per rischi da agenti chimici si intendono quelli derivanti dall'uso e dalla manipolazione di preparati pericolosi o nocivi e di prodotti o materie infiammabili, esplosivi o corrosive. L'entità del rischio dipende dal tipo di sostanza chimica adottata e dalla sua concentrazione.

Pertanto è indispensabile la conoscenza delle composizioni dei preparati utilizzati (schede di sicurezza) al fine di adottare le idonee procedure di sicurezza cui tutti i Lavoratori devono conformarsi.

Rischi da rumore

Il D.Lgs. 277/91 prevede che sia stimata l'esposizione al rumore dei Lavoratori.

La stima, da effettuarsi strumentalmente in presenza di sorgenti rumorose, ha come scopo la classificazione dell'esposizione dei Lavoratori in quattro gruppi:

1. esposizione minore di 80 dB(A)
2. esposizione compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A)
3. esposizione compresa tra 85 dB(A) e 90 dB(A)
4. esposizione superiore a 90 dB(A).

A seconda dell'esposizione stimata derivano, per il Datore di Lavoro, diversi obblighi al fine di assicurare la tutela della salute dei Dipendenti.

PREFAZIONE	3
------------	---

GLI ELEMENTI DI NOVITÀ INTRODOTTI NELL'ORDINAMENTO DAL D.LGS. 626/94	4
---	---

LE PRINCIPALI FONTI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	5
---	---

LE DEFINIZIONI DELLA SICUREZZA	7
--------------------------------	---

- ▶ Infortunio sul lavoro7
- ▶ Malattia professionale7
- ▶ Pericolo7
- ▶ Rischio8
- ▶ Valutazione del rischio8
- ▶ Prevenzione8

IL D.LGS. N. 626 DEL 1994: PRINCIPI GENERALI DELLA SICUREZZA	9
---	---

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA	11
----------------------------	----

- ▶ Il Datore di Lavoro11
- ▶ Il Lavoratore11
- ▶ I Dirigenti e i Preposti13
- ▶ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza .13
- ▶ Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)14
- ▶ Il Medico Competente16

LE ATTIVITÀ E GLI AMBITI DELLA SICUREZZA	18
--	----

- ▶ La gestione delle emergenze18
- ▶ I luoghi di lavoro19

▶ L'uso delle attrezzature di lavoro	19
▶ L'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	21
▶ La movimentazione manuale dei carichi	22
▶ L'uso di attrezzature munite di videoterminali	23
▶ Rischi da agenti cancerogeni	24
▶ Rischi da agenti biologici	26
RISCHI CORRELATI	28
▶ Rischi da agenti chimici	28
▶ Rischi da rumore	28

IL "PROGETTO QUALITÀ - IDI SANITÀ"

I Manuali sulla Qualità

L'IDI-Sanità ha programmato l'elaborazione e la pubblicazione di una serie di "Manuali sulla Qualità" sugli argomenti di maggiore interesse e attualità:

- La Qualità nel Laboratorio Analisi
- La Qualità in Farmacia
- La Qualità nella formazione professionale continua in dermatologia
- La Qualità nei percorsi assistenziali
- La Qualità nelle cartelle cliniche
- La Qualità percepita nei pazienti degenti
- La Qualità percepita nei pazienti ambulatoriali
- La Qualità nella documentazione clinica
- La Qualità nella certificazione ospedaliera
- La Qualità nel consenso informato
- La Qualità nel Laboratorio di diagnostica per immagini
- La Qualità nella Direzione Sanitaria (Clinical Governance)